

Reddito fiscale

- ❖ Viene determinato attraverso un *bilancio differenziato* (autonoma configurazione)
- ❖ È finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria)
- ❖ La determinazione risulta dall'applicazione di specifica normativa ispirata al principio della *tassazione media*
- ❖ Fonti legislative:
 - T.U. Imposte sui redditi D.p.r. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche (Irpef – Irpeg)
 - D. Lgs. 446/97 modificato dal D. Lgs. 137/98 (Irap)
 - D.p.r. 29.9.1973 n. 600 e succ. mod. “Disposizioni per l'accertamento dell'imposta sui redditi”
 - Nuovo D. Lgs. del 27 novembre 2003 che introduce l'Ires e modifica il Tuir

❖ Il *reddito fiscale* è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dal Testo Unico

■ Diversità (non antinomia) tra norme *civilistiche* e *fiscali*, rivolte rispettivamente a:

→ *Oggettiva informazione*

→ *Determinazione imponibile*

❖ *Situazioni tipiche*

■ *Coincidenza nella determinazione dei valori*

→ Es.: Costi di materia prima, oneri di manopera

■ *Normativa tributaria più restrittiva di quella civilistica*

→ Es.: Perdite stimate su crediti
(art. 71 vecchio Tuir – art. 101 nuovo)

■ *Normativa tributaria più larga di quella civilistica*

→ Es.: Ammortamenti

❖ Con l'attuale normativa:

- Condizioni di deducibilità dei costi (fino al nuovo D. Lgs. del 27.11.2003):

→ Imputazione al Conto economico (art. 75, 4° comma vecchio Tuir)

→ Deducibilità per disposizione di legge



- Relazione fra norme civilistiche e fiscali
 - Dipendenza
 - Dipendenza rovesciata



- Art. 2426, 2° comma: *“È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”*
- Motivazioni al punto 14 della Nota integrativa

❖ Con la nuova normativa:

[D. Lgs. 6 del 17.1.2003]

[D. Lgs. Del 27.11.2003 di modifica del Tuir]

- Abolizione, nel codice civile, dell'art. 2426, 2° comma
- Il nuovo Tuir art. 109, 4° comma prevede, oltre a quanto già stabilito dall'art. 75⁴, che:
«Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi»
- Nuovi prospetti punto n. 14 Nota integrativa
- Rafforzamento evidenza *fiscalità anticipata e differita* in Bilancio
 - *nell'attivo circolante due nuove voci:*
 - C.II.4 bis) crediti tributari
 - C.II.4 ter) imposte anticipate
 - *nel passivo (B – Fondi rischi e oneri):*
 - 2) per imposte, *anche differite*
 - *nel Conto economico:*
 - 22) imposte sul reddito dell'esercizio, *correnti, differite e anticipate*